



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.3.2014
COM(2014) 175 final

2014/0097 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2014**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce la regola fondamentale per il finanziamento dell'Unione, secondo la quale il bilancio annuale dell'UE deve essere conforme al quadro finanziario pluriennale (QFP).

Per sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli occorre istituire una riserva per le crisi mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune¹. L'articolo 25 di tale regolamento stabilisce che l'importo globale della riserva per le crisi nel settore agricolo è di 2 800 milioni di EUR frazionato in rate annue uguali di 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) per il periodo 2014-2020 e rientra nella rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale. L'importo della riserva da includere nel progetto di bilancio 2015 della Commissione ammonta a 433 milioni di EUR a prezzi correnti, da coprire attraverso una riduzione dei pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori².

Inoltre, per garantire che gli importi destinati al finanziamento della politica agricola comune (PAC) rispettino i sottomassimali annuali delle spese connesse al mercato e dei pagamenti diretti della rubrica 2 stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020³, occorre applicare il meccanismo della disciplina finanziaria se le previsioni di finanziamento dei pagamenti diretti e delle spese connesse al mercato indicano un superamento del sottomassimale annuale della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale, adattato mediante eventuali trasferimenti finanziari tra il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Questo saldo netto disponibile per le spese del FEAGA per il 2015 sarà fissato con un regolamento di esecuzione della Commissione, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1306/2013, nell'ambito dell'adozione del regolamento delegato della Commissione che modifica gli allegati finanziari del regolamento (CE) n. 73/2009, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Nell'elaborazione del progetto di bilancio 2015, le prime stime di bilancio per i pagamenti diretti e le spese connesse al mercato indicano che non è probabile un superamento del sottomassimale della rubrica 2 per l'esercizio finanziario 2015, dopo l'esecuzione di trasferimenti finanziari tra il FEAGA e il FEASR⁴, e quindi non è necessaria un'ulteriore applicazione della disciplina finanziaria.

In base a quanto precede la Commissione presenta una proposta di fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti per l'anno civile 2014, la quale dovrà essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro il 30 giugno 2014 in applicazione dell'articolo 26,

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

² GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

³ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁴ Articoli 136 *bis* e 136 *ter* del regolamento (CE) n. 73/2009 e articolo 66 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Qualora tale tasso di adattamento non sia stato fissato entro il 30 giugno 2014, a norma del citato articolo la Commissione procederà alla sua fissazione.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La presente proposta attua il disposto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013. La consultazione preventiva delle parti interessate e la stesura della valutazione d'impatto non erano di applicazione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente proposta fissa il tasso di adattamento, in percentuale, della disciplina finanziaria per l'anno civile 2014.

Considerando che gli Stati membri hanno la possibilità di erogare i pagamenti agli agricoltori oltre il termine regolamentare applicabile ai pagamenti diretti e che il tasso di adattamento della disciplina finanziaria varia da un anno civile all'altro, occorre assicurare che la disciplina finanziaria non incida sugli importi dei pagamenti diretti da corrispondere agli agricoltori in misura diversa a seconda del momento in cui lo Stato membro versa i pagamenti agli agricoltori. Pertanto, al fine di garantire parità di trattamento di tutti gli agricoltori, il tasso di adattamento va applicato agli importi dei pagamenti diretti da corrispondere agli agricoltori unicamente per le domande di aiuto presentate nell'anno civile 2014, a prescindere dal momento in cui il pagamento sarà effettivamente erogato all'agricoltore.

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune⁵ stabilisce che il tasso di adattamento dei pagamenti diretti si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR. In Bulgaria, Romania e Croazia i pagamenti diretti sono in fase di introduzione progressiva nel corso del 2014. Pertanto, la disciplina finanziaria non si applicherà in questi Stati membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il calcolo del tasso di adattamento della disciplina finanziaria fa parte dell'elaborazione del progetto di bilancio 2015.

L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, di cui è prevista l'inclusione nel progetto di bilancio 2015 della Commissione, ammonta a 433 milioni di EUR a prezzi correnti. Le prime stime degli stanziamenti di bilancio per i pagamenti diretti e le spese connesse al mercato indicano che non è probabile un superamento del sottomassimale FEAGA per il 2015 dopo l'esecuzione di trasferimenti finanziari tra FEAGA e FEASR. Il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA per il 2015 usato come base di questo calcolo è di 44 190 milioni di EUR.

Pertanto, la riduzione complessiva risultante dall'applicazione della disciplina finanziaria ammonta a 433 milioni di EUR. La percentuale del tasso di adattamento della disciplina finanziaria è pari a 1,301951%. Detta percentuale è stata calcolata tenendo conto che il tasso di adattamento si applica soltanto agli importi superiori a 2 000 EUR e non in tutti gli Stati membri.

⁵ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608.

L'applicazione del suddetto tasso di adattamento darà luogo alla riduzione degli importi dei pagamenti diretti per le linee di bilancio corrispondenti alle spese relative alle domande di aiuto presentate dagli agricoltori per l'anno civile 2014 (esercizio finanziario 2015).

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

Oltre a determinare il tasso di adattamento fissato dal presente regolamento, in virtù dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 la Commissione può, in base a nuovi elementi in suo possesso, adottare atti di esecuzione volti ad adeguare tale tasso. La Commissione riesaminerà le previsioni relative alle spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti in sede di elaborazione, nell'ottobre 2014, della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2015 e adotterà se del caso un aggiustamento del tasso di adattamento entro il 1° dicembre 2014.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2014

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

visto il parere del Comitato delle regioni⁷,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ deve essere istituita una riserva per le crisi nel settore agricolo intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 dello stesso regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013⁹ per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, deve essere fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarà un superamento dei massimali annuali applicabili.
- (3) L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, di cui è prevista l'inclusione nel progetto di bilancio 2015 della Commissione, ammonta a 433 milioni di EUR a prezzi correnti. Per coprire tale importo occorre applicare il meccanismo della disciplina

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁸ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁹ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014 - 2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

finanziaria ai pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009¹⁰ per l'anno civile 2014.

- (4) Le previsioni preliminari relative ai pagamenti diretti e alle spese di mercato che devono essere fissati nel progetto di bilancio 2015 della Commissione indicano che non vi è necessità di applicare un'ulteriore disciplina finanziaria.
- (5) A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta riguardante il tasso di adattamento entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento.
- (6) Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell'esercizio finanziario (N+1). Gli Stati membri hanno tuttavia facoltà, entro certi limiti, di erogare pagamenti tardivi agli agricoltori oltre il termine previsto, senza limiti di tempo. Tali pagamenti tardivi possono ricadere in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria viene applicata per un dato anno civile, il tasso di adattamento non deve applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello a cui si applica la disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento di tutti gli agricoltori è quindi opportuno disporre che il tasso di adattamento si applichi solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti sono erogati agli agricoltori.
- (7) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ il tasso di adattamento dei pagamenti diretti determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. Inoltre, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, a seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti il tasso di adattamento si applica alla Bulgaria e alla Romania solo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e alla Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il tasso di adattamento da fissare mediante il presente regolamento non dovrà pertanto applicarsi ai pagamenti a favore degli agricoltori di questi Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'adattamento previsto dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2014, sono ridotti dell'1,301951%.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

¹¹ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Bulgaria, Romania e Croazia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

SF/14/xxxxxxxxxx

6.15.2014.1

DATA: 7.3.2014

1.	LINEA DI BILANCIO: Cfr. previsioni di bilancio dopo disciplina finanziaria per ciascuna delle voci di seguito riportate:	STANZIAMENTI: in Mio EUR	
	05 03 01 01 (RPU)	29 932,0	
	05 03 01 02 (RPUS)	7 898,0	
	05 03 01 03 (Pagamento distinto per lo zucchero)	282,0	
	05 03 01 04 (Pagamento distinto per gli ortofrutticoli)	12,0	
	05 03 01 05 (Sostegno specifico art. 68 — pagamento disaccoppiato)	511,0	
	05 03 01 06 (Pagamento distinto per i frutti rossi)	12,0	
	05 03 01 07 (Pagamento redistributivo)	p.m.	
	05 03 02 06 (Premio per vacca nutrice)	884,0	
	05 03 02 07 (Premio nazionale supplementare per vacca nutrice)	49,0	
	05 03 02 13 (Premio per ovini e caprini)	22,0	
	05 03 02 14 (Premio supplementare per ovini e caprini)	7,0	
	05 03 02 28 (Aiuto per i bachi da seta)	0,5	
	05 03 02 40 (Aiuto alla superficie per il cotone)	239,0	
	05 03 02 44 (Sostegno specifico art. 68 — pagamento accoppiato)	1 447,0	
	05 03 02 50 (POSEI — programmi comunitari di sostegno)	420,0	
	05 03 02 52 (POSEI — isole del Mar Egeo)	0,2	
	05 03 10 (Riserva per le crisi nel settore agricolo)	433,0	
2.	TITOLO: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per l'anno civile 2014		
3.	BASE GIURIDICA: Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea		
4.	OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO: Il presente regolamento fissa il tasso di adattamento della disciplina finanziaria da applicare agli importi dei pagamenti diretti, superiori a 2 000 EUR, da erogare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2014.		
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI	ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO 2014
		(milioni di EUR)	(milioni di EUR)
5.0	SPESE A CARICO — DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) — DEI BILANCI NAZIONALI — ALTRO	- 433,0 + 433,0	n.p. - 433,0 + 433,0
5.1	ENTRATE — RISORSE PROPRIE DELL'UE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) — SUL PIANO NAZIONALE		
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	2015	2016
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA		2017
			2018
5.2	METODO DI CALCOLO: Cfr. osservazioni		
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL		n.p.

CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE		
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE	n.p.
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE	NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI	NO
OSSERVAZIONI:		
<p>Il calcolo del tasso di adattamento della disciplina finanziaria fa parte dell'elaborazione del progetto di bilancio 2015.</p> <p>L'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo, di cui è previsto l'inserimento nel progetto di bilancio 2015 della Commissione, ammonta a 433 milioni di EUR a prezzi correnti. In base alle prime stime degli stanziamenti di bilancio per i pagamenti diretti e le spese connesse al mercato non è probabile un superamento del sottomassimale FEAGA per il 2015 dopo l'esecuzione di trasferimenti finanziari tra FEAGA e FEASR.</p> <p>Pertanto, la riduzione complessiva risultante dall'applicazione della disciplina finanziaria ammonta a 433 milioni di EUR. La percentuale del tasso di adattamento della disciplina finanziaria è pari a 1,301951%. Detta percentuale è stata calcolata tenendo conto che il tasso di adattamento si applica soltanto agli importi superiori a 2 000 EUR e in tutti gli Stati membri tranne Bulgaria, Romania e Croazia. Poiché nell'anno civile 2014 i pagamenti diretti in Bulgaria, Romania e Croazia sono in fase di introduzione progressiva, la disciplina finanziaria non si applicherà a tali Stati membri.</p> <p>L'applicazione del suddetto tasso di adattamento darà luogo alla riduzione degli importi dei pagamenti diretti per le linee di bilancio corrispondenti alle spese relative alle domande di aiuto presentate dagli agricoltori per l'anno civile 2014 (esercizio finanziario 2015). Gli importi stimati della riduzione risultante dalla disciplina finanziaria per voce di bilancio sono i seguenti:</p>		
		<i>in Mio EUR</i>
	05 03 01 01 (RPU)	332,8
	05 03 01 02 (RPUS)	56,4
	05 03 01 03 (Pagamento distinto per lo zucchero)	3,1
	05 03 01 04 (Pagamento distinto per gli ortofrutticoli)	0,1
	05 03 01 05 (Sostegno specifico art. 68 — pagamento disaccoppiato)	5,9
	05 03 01 06 (Pagamento distinto per i frutti rossi)	0,1
	05 03 01 07 (Pagamento ridistributivo)	p.m.
	05 03 02 06 (Premio per vacca nutrice)	10,5
	05 03 02 07 (Premio nazionale supplementare per vacca nutrice)	0,6
	05 03 02 13 (Premio per ovini e caprini)	0,2
	05 03 02 14 (Premio supplementare per ovini e caprini)	0,1
	05 03 02 28 (Aiuto per i bachi da seta)	0,0
	05 03 02 40 (Aiuto alla superficie per il cotone)	3,0
	05 03 02 44 (Sostegno specifico art. 68 — pagamento accoppiato)	15,5
	05 03 02 50 (POSEI — programmi comunitari di sostegno)	4,7
	05 03 02 52 (POSEI — isole del Mar Egeo)	0,0
	Totale	433,0
<p>Il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA per il 2015 usato come base di calcolo della disciplina finanziaria è di 44 190 milioni di EUR. Esso è stato calcolato sulla base del sottomassimale fissato per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti nella rubrica 2 in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, dopo aver tenuto conto degli importi dei trasferimenti finanziari tra FEAGA e FEASR eseguiti a norma dell'articolo 136 <i>ter</i> del regolamento (CE) n. 73/2009 e dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1307/2013, nonché delle notifiche trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 136 <i>bis</i> del regolamento (CE) n. 73/2009.</p> <p>Il regolamento proposto ha un'incidenza finanziaria in quanto le stime preliminari degli stanziamenti di bilancio per i pagamenti diretti (prima dell'applicazione della disciplina finanziaria) sono state ridotte degli importi sopra indicati in seguito all'applicazione del tasso di adattamento proposto dal presente progetto di regolamento. Pertanto, gli stanziamenti richiesti per il capitolo 05 03 (aiuti diretti) e di cui è previsto l'inserimento nel progetto di bilancio 2015, indicati al punto 1 della presente scheda finanziaria per le voci di bilancio soggette alla disciplina finanziaria, assicurano la fissazione dell'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo.</p>		